



# Città di Campi Salentina

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

Settore 5. Ambiente

**ORDINANZA N. 17 DEL 23/02/2026 PROT. 4367**

|                       |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>OGGETTO</u></b> | Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi boschivi nell'anno 2026 e obbligo dei proprietari di manutenzione dei terreni e delle aree libere presenti sul territorio comunale. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IL SINDACO

### Considerato che

la presenza di stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili presenti in cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell'abitato che in periferia, in zone pubbliche e/o private, può favorire lo sviluppo di incendi, con gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza, soprattutto in prossimità del periodo estivo, oltre che causare problemi di ordine sanitario per l'igiene pubblica, in quanto favorisce il proliferare di topi ed insetti pericolosi in genere;

### Rilevato che

analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami che si protendono oltre il ciglio stradale o a sistemare e/o conservare i muri che frangono le strade in modo tale da non compromettere l'incolumità pubblica;

### Ravvisata la necessità

di attivarsi preventivamente con le attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi così come descritto nella normativa di settore e ribadito dalle reiterate raccomandazioni della Prefettura di Lecce, quale nota ultima prot. n.2552 del 08.01.2025, acquisita al protocollo dell'Ente al nr. 318 in pari data;

### Ritenuto, pertanto, necessario

adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari, conduttori, detentori, enti pubblici e privati a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili, sia nell'abitato sia in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche, una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché il loro conferimento

presso apposito impianto di smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**Dato atto** che risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini;

**Tutto** ciò premesso, nel recepimento dei contenuti della Campagna A.I.B. 2026 promossa dalla Prefettura di Lecce;

**Richiamato** l'art. 50 del D.lgs 267/2000 (TUEL);

#### **Visti**

- l'art. 29 del D.Lgs n. 285/1992;
- la L. 353 del 21.11.2000 *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”*;
- la L.R. Puglia n. 38/2016 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia);
- la L.R. 12-12-2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile) nonché il RR 1/2016 (Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia);
- l'art. 54 (Accensione di fuochi in genere e prevenzione degli incendi boschivi) del Regolamento comunale di Polizia Urbana per il decoro della Città e la sicurezza dei cittadini approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.09 del 22.04.2024;
- l'art. 449 c.p. Delitti colposi di danno, che cita: *“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa (art. 43 c.p.) un incendio (o un altro disastro previsto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”*;
- l'art. 43 c.p. che cita: *“.....è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*;
- l'art. 7 bis del TUEL che cita: *“Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”*.

**Rilevato** l'aggravarsi del fenomeno degli incendi durante la stagione estiva e considerato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;

**Vista** la presenza di terreni incolti lasciati dai proprietari e dai conduttori nelle zone di residenza e nelle adiacenze di altri immobili, nonché lungo le strade vicinali, comunali e provinciali;

#### **Visti**

- la L.R. n. 36/84;
- il D.Lgs n. 267/2000.

### **ORDINA**

A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali o comunque attestanti su spazi e aree pubbliche ed a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di provvedere alle seguenti operazioni a tutela del territorio:

1. di procedere a propria cura e spese, **entro e non oltre il 31 maggio 2026**, alla ripulitura di tali terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;  
al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;  
allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo

di incendio o che possa favorire il proliferare di animali ed insetti nocivi;

2. di provvedere, durante il **periodo dal 1 giugno al 31 ottobre 2026**, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne l'igiene e la sicurezza antincendio;
3. di eliminare rami e parti di tronchi secchi, anche in prossimità di abitazioni o cavi elettrici, specificando che gli interventi di pulizia devono in genere essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà e le eventuali scarpate;
4. assicurare lungo i propri confini una apposita fascia tagliafuoco, ovvero:
  - a) i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata, una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio, deve essere realizzata entro il 15 giugno di ogni anno;
  - b) i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
5. di non accendere fuochi, non usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, per tutto il suddetto **periodo dal 1 giugno al 31 ottobre 2026**;
6. tutti i materiali di risulta derivanti dalla ripulitura, nonché prodotti derivanti dallo sfalcio e diserbo, dovranno essere sistemati a regola d'arte, fermo restando il divieto della loro bruciatura, che sarà consentita solo dietro preventiva comunicazione al Comune e sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, assicurando, in ogni caso, una fascia protettiva o strumenti tale da garantire che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Tale attività è comunque vietata nei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, fino al 30 settembre;
7. fino al 30 settembre è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture, dei prati e delle erbe infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e vicinali, salvo le attività di bruciatura di prevenzione antincendio autorizzate;
8. fino al 30 settembre sono vietate, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero verificarsi per la loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite;
9. al verificarsi di una delle fattispecie così come sopra individuate, gli interessati dovranno procedere con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia predetti, con avvertenza che, in caso di inottemperanza, sarà facoltà di questo Comune, a seguito di relazione della Polizia Locale, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza

Pubblica.

## ORDINA ALTRESI'

A tutti i proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, all'esterno e all'interno del centro abitato, di provvedere al **mantenimento delle relative aree** in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne l'igiene e la sicurezza antincendio **in ogni periodo dell'anno**.

## SANZIONI

1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente Ordinanza sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

- a) **da € 500,00 a € 2.500,00** per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco (fasce frangifuoco e/o precese), potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie, alla pulizia dei terreni da sterpaglie, piante infestanti, rovi, ecc.;
- b) **da € 1.000,00 a € 5.000,00** per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea, di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
- c) **da € 250,00 a € 1.250,00** per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- d) **da € 1.000,00 a € 5.000,00** per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

2. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa **da € 1.032,00 ad € 10.329,00** ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000;

3. in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 500,00**, di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dalla Legge n. 3 del 16/01/2003;

4. qualora dovesse accertarsi un grave, concreto e imminente pericolo per la salute pubblica, derivante dall'inosservanza della presente Ordinanza, la documentazione verrà trasmessa all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale. In tal caso il proprietario del terreno *de quo* sarà ritenuto responsabile di qualunque danno ad esso imputabile per tale inadempimento e dovrà altresì rimborsare al Comune di Campi Salentina tutte le spese sostenute per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva.

## DISPONE

- che la Polizia Locale, i Carabinieri Forestali e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, siano incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge;
- che la presente Ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, abbia diffusione attraverso sito web del Comune e comunicazione alla cittadinanza mediate affissione di manifesti;

**La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:**

- Regione Puglia – Sezione Protezione Civile - [protezionecivile@pec.rupar.puglia.it](mailto:protezionecivile@pec.rupar.puglia.it) ;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce - [protocollo.prefle@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefle@pec.interno.it) ;
- Provincia di Lecce: Ufficio Strade - [protocollo@cert.provincia.le.it](mailto:protocollo@cert.provincia.le.it) ;

- Corpo di Polizia Locale - [pm.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it](mailto:pm.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it) ;
- Settore Area Tecnica - [urbanistica.campisalentina@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.campisalentina@pec.rupar.puglia.it);
- Settore Ambiente;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce - [com.lecce@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.lecce@cert.vigilfuoco.it);
- Questura di Lecce - [gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it);
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Lecce - [fle43453@pec.carabinieri.it](mailto:fle43453@pec.carabinieri.it) ;
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Campi Salentina - [cple334600cdo@carabinieri.it](mailto:cple334600cdo@carabinieri.it) ;
- Stazione dei Carabinieri di Campi Salentina - [tle26973@pec.carabinieri.it](mailto:tle26973@pec.carabinieri.it) ;
- Direzione Provinciale ANAS – [anas.puglia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.puglia@postacert.stradeanas.it);
- ARPA Lecce – [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) ;
- AQP - [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it) ;
- ANAS - [anas.puglia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.puglia@postacert.stradeanas.it) ;
- Gruppo Ferrovie dello Stato - [fsitaliane@pec.fsitaliane.it](mailto:fsitaliane@pec.fsitaliane.it);

nonché alle seguenti Associazioni di categoria interessate:

- Confagricoltura – di Lecce pec: [confagricolturalecce@pec.it](mailto:confagricolturalecce@pec.it) ;
- Coldiretti Lecce – via Bari 17 – Lecce [coldirettilecce@legalmail.it](mailto:coldirettilecce@legalmail.it);

L'inottemperanza della presente Ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

**Avverso il presente provvedimento è ammesso:**

- ricorso avanti al Prefetto di Lecce entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Istruttore

F.to Alessandra ROMANO

---

**SINDACO**

**F.to FINA Alfredo Paolo**

**N. 443 del Registro di Pubblicazione**

La presente ordinanza viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 24/02/2026

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE/  
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Manuela RIZZO